


ALLEGATO  
alla delibera del  
CONSIGLIO COMUNALE  
N. 15 del 10/03/2008



**COMUNE di RUDIANO**  
**(Provincia di BRESCIA)**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF**

*(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

## Articolo 1

### ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

## Articolo 2

### DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
3. In attuazione a quanto disposto dall'art 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all 'IRPEF per l'anno **2008** è stabilita nella misura del 0,7% ( zero virgola sette per cento)
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

## Articolo 3

### ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. B), il Comune stabilisce per l'anno **2008** l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art 1 non è dovuta dai soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale irpef pari o inferiore a Euro 7.500,00 annui;
2. I soggetti che non rientrano nella ipotesi di cui al punto precedente sono obbligati al pagamento della addizionale comunale irpef sull'intero importo posseduto.

## Articolo 4

### VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

